

# Edilizia e Territorio

## Impatto ambientale/1. La valutazione si può fare anche a intervento concluso: a due condizioni

5 marzo 2018 - Federico Vanetti

A confermarlo non è solo il Tar Toscana (sentenza 156 del 30 gennaio 2018), ma anche la Corte di giustizia europea

La valutazione di impatto ambientale (Via) può essere svolta anche dopo l'approvazione del progetto e potrebbe anche concludersi con l'esclusione dell'assoggettamento del progetto stesso alla valutazione. A confermarlo non è solo il Tar Toscana (sentenza 156 del 30 gennaio 2018), ma anche la Corte di giustizia europea che, dopo un primo pronunciamento di luglio 2017, è nuovamente intervenuta con la [sentenza C-117/27 del 28 febbraio scorso \(si veda anche il Quotidiano digitale del 1° marzo\)](#).

La normativa comunitaria e quella nazionale, introducendo l'obbligo di assoggettare a valutazione di impatto ambientale o sua verifica alcuni progetti di particolare rilevanza, hanno previsto che l'esame debba intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione a realizzare e mettere in esercizio l'impianto o l'opera.

Secondo l'articolo 29 del Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006), infatti, i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a Via, o senza la Via stessa, se prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

In passato, la giurisprudenza aveva ritenuto inammissibile "sanare" ex post la valutazione di impatto ambientale, rappresentando questa un presupposto per il rilascio dell'autorizzazione del progetto, con conseguente annullamento dell'autorizzazione in caso di violazione della norma (Tar Sicilia-Palermo, sezione I, 583/2010, Tar Umbria-Perugia, sezione I, 429/2010, Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 798/2014).

Una prima apertura ad ammettere la Via postuma era arrivata, però, già nel 2011 dalla Corte costituzionale (sentenza 209/2011), ma solo per modifiche sostanziali di impianti realizzati in un'epoca in cui non esisteva la Via.

Più di recente, il Tar Marche aveva rimesso la questione alla Corte di giustizia europea per comprendere se la Via postuma fosse effettivamente compatibile con il diritto comunitario ed entro quali limiti.

La Corte di giustizia, con sentenza del 26 luglio 2017 (cause riunite C-196/16 e C-197/16), non ha escluso *tout court* questa possibilità, ritenendola compatibile con la disciplina europea a due condizioni:

- la possibilità di sanatoria non deve condurre a una elusione sistematica della normativa di riferimento (che – per l'appunto – richiederebbe una valutazione ex ante degli impatti ambientali);
- la Via postuma deve valutare non solo gli impatti futuri, ma anche quelli pregressi.

Di recente il Tar Toscana, anche se in una controversia in merito alla valutazione di incidenza (strumento assimilabile alla Via), ha confermato che la valutazione postuma è ammissibile nel nostro ordinamento nei limiti indicati dal giudice comunitario. Sulla stessa scia la Corte di giustizia con la sentenza del 28 febbraio scorso.

La Via postuma, dunque, pare ammissibile nel nostro ordinamento sulla base dei principi generali del procedimento amministrativo. Infatti, l'articolo 21-nonies della legge 241/1990 in generale riconosce alla Pa la facoltà di convalidare un provvedimento illegittimo a fronte di uno specifico interesse pubblico.

Resta, dunque, da comprendere entro quali limiti possono essere rispettati i due presupposti indicati dal giudice Ue. Nell'assenza di una elusione della norma possono sicuramente rientrare gli errori legislativi, dipesi da norme locali che hanno escluso la Via, ritenute poi incostituzionali. Ma anche gli errori compiuti dalla Pa, se dipesi da oggettive difficoltà interpretative e applicative della normativa (ad esempio, a fronte di un contrasto giurisprudenziale o normativo) e non invece da errori gravi o particolarmente evidenti, per i quali la sanatoria dovrebbe essere preclusa.

Per valutare gli effetti futuri e pregressi, invece, si imporrà una verifica completa del progetto che, ovviamente, dipende anche dal caso di specie e dalle peculiarità dell'intervento. Questi paletti (soprattutto il primo), da un lato, limiteranno l'effettiva applicazione della Via postuma, dall'altro, richiederanno comunque un ulteriore sforzo interpretativo della giurisprudenza, che dovrà definire in futuro l'effettiva casistica, soprattutto rispetto all'errore amministrativo.

Inoltre la sentenza europea fornisce un ulteriore spunto di riflessione. Le autorità nazionali, infatti, possono anche concludere, in base alle disposizioni nazionali in vigore alla data della pronuncia, che non sia necessaria una Via, se l'esclusione è conforme al diritto comunitario: in questo caso la Via postuma, di fatto, confermerebbe l'operato dell'amministrazione.

[Vedi il grafico: L'evoluzione della giurisprudenza](#)